ORIGINALE

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI E DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

23801/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: separazione consensuale ed azione ex art. 2932 c.c.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	Presidente
Dott. Francesco	FELICETTI	Consigliere
Dott. Massimo	BONOMO	Consigliere
Dott. Paolo	GIULIANI	Consigliere
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.

R.G.N.26654/03

Cron. 23801

Rep.

Ud. 3/10/06

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

O.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 1, presso l'avv. Carmen Currò (studio (omissis)), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello 23, presso l'avv. Piergiorgio Villa, che lo rappresenta e difende con l'avv. Filippo Marcello Siracusano del foro di Messina, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n.

GIEMME NEW s.r.l.

2177/2006

315/03 del 23.7.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/06 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. conveniva in giudizio la moglie O.E. esponendo di essersi separato consensualmente; che la separazione era stata omologata; che il 2.6.93 i coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata integrativa degli accordi raggiunti in sede di separazione con cui la O. prometteva di trasferirgli le quote di sua pertinenza di alcuni beni immobili nonché della s.r.l. Market Gas e l'azienda produttrice di cialde (omissis) di O.E. . Nella scrittura egli si era impegnato a pagare alla O. tutte le somme comunque da essa dovute quale titolare e proprietaria dei beni e dell'azienda. Il prezzo dei trasferimenti era costituito dalle maggiori concessioni economiche effettuate dal F. in sede di separazione.

Omologata la separazione il 22.6.93, l'O. non aveva ottemperato agli accordi raggiunti e si era limitata a cedergli le quote della s.r.l. Market Gas.

Chiedeva quindi la pronuncia di sentenza che producesse gli effetti dei contratti non conclusi.

La convenuta eccepiva la nullità della scrittura privata. Il Tribunale di Messina con sentenza 26.5.2001 accoglieva la domanda e disponeva il trasferimento del diritto di proprietà delle quote degli immobili e dell'azienda in favore del F. . Avverso la sentenza proponeva appello la O. . La Corte d'appello di Messina con sentenza 23.7.03 rigettava il gravame. Osservava, per quanto qui ancora interessa, che la scrittura privata intervenuta tra i coniugi non era nulla in virtù della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, perché gli accordi raggiunti prescindevano totalmente dall'ipotesi del futuro divorzio ed erano soltanto integrativi di quanto stabilito in sede di separazione consensuale.

Non era fondato il secondo motivo di gravame con cui l'appellante aveva eccepito l'invalidità della scrittura perché non omologata dal Tribunale in sede di separazione, deducendo che il giudice della separazione deve verificare la conformità di ogni pattuizione intervenuta tra i coniugi alle norme che tutelano gli interessi familiari indisponibili.

I coniugi erano liberi di regolare nel modo ritenuto

più opportuno i rapporti patrimoniali in vista della separazione, mentre l'accordo non era peggiorativo di quanto pattuito in sede di separazione relativamente al mantenimento e all'affidamento dei figli né risultava in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei coniugi.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la O. con unico motivo. Resiste con controricorso il F. All'udienza odierna il difensore della O. ha prodotto certificato di morte della ricorrente in data 24.7.2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso la O. deduce violazione degli artt. 147, 148, 158 e 160 c.c. nonché difetto di motivazione. Nell'affermare che l'accordo raggiunto con la scrittura privata del 2.6.93 costituiva espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, la Corte di merito non avrebbe verificato se vi fosse stata violazione di diritti indisponibili. Nel regolare i rapporti tra di loro con la scrittura privata i coniugi avrebbero alterato la tutela accordata dall'ordinamento, tramite l'omologazione della separazione consensuale, ai diritti indisponibili. I coniugi non avrebbero potuto concordare condizioni diverse da quelle stabilite in

sede di separazione perché le intese coinvolgenti la prole non sarebbero passate al vaglio del giudice, in contrasto con il disposto dell'art. 158, comma 2, c.c. Il controllo su queste ultime intese non sarebbe pieno se non riguardasse tutti gli accordi intervenuti tra i coniugi. Nei termini ora detti il giudice dell'omologa sarebbe stato privato della possibilità di utilizzare i propri poteri officiosi a garanzia dei figli, valutando la congruità dell'assegno di mantenimento. Di fronte all'arricchimento del F. derivante dalla cessione degli immobili e dell'azienda, il contributo a favore dei figli, a carico di quest'ultimo, sarebbe divenuto esiguo ed inadeguato. La Corte avrebbe errato nel ritenere l'accordo non peggiorativo per i figli. Si sarebbe trattato di un comportamento sospetto che costituiva una contropartita di una condotta più arrendevole dell'altro coniuge in sede di separazione. L'impegno del F. a pagare tutte le spese facenti capo all'O. quale proprietaria degli immobili e dell'azienda ceduta non avrebbe costituito controprestazione della cessione dei beni, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, perché del tutto generico. E il trasferimento non avrebbe potuto avere come contropartita le maggiori concessioni economiche del F. in sede di

separazione perché l'assegno di mantenimento dei figli non può costituire il prezzo di alcunché.

Sarebbero stati violati gli artt. 147 e 148 c.c. perché sarebbe stata omessa in sede di separazione la verifica delle effettive condizioni economiche dei coniugi.

2. Va anzitutto osservato che la morte della O., avvenuta nelle more del giudizio, come da certificato di morte prodotto all'udienza odierna dal difensore, non incide sulle sorti del giudizio di cassazione, nel quale non operano le cause d'interruzione del processo.

E' preliminare l'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, secondo il quale la ricorrente avrebbe proposto questioni nuove in ordine alla misura e modalità della corresponsione dell'assegno di mantenimento, all'arricchimento del Famoso ed al depauperamento dell' O..

L'eccezione è infondata. Con il secondo motivo di appello l' O., come si è detto, aveva eccepito l'invalidità della scrittura privata intervenuta tra le parti perché non omologata dal Tribunale in sede di separazione, deducendo che il giudice della separazione deve verificare la conformità di ogni pattuizione intervenuta tra i coniugi alle norme che tutelano gli interessi familiari indisponibili. E' dunque evidente che l'odierna ricorrente non ha sollevato questioni

nuove, ma ha impugnato la decisione della Corte in ordine ad eccezioni da essa sollevate e fatte valere in sede di gravame.

3. Nel merito il ricorso non è fondato.

Va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto richiamata dalla sentenza impugnata, l''atto con cui un coniuge si obbliga a trasferire all'altro determinati beni, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, ne' un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità. (Cass. 11.5.1984, n. 2887; Cass. 23.12.1988, n. 2887; Cass. 12.9.1997, n. 9034).

Invero in base all'impianto complessivo dell'art. 711 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 158 primo comma, c.c.), il procedimento in detta norma descritto

dà vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia (Cass., 5 gennaio 1984, n. 14). Nel caso in cui, nell'ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile ne' collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiere una indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui agli artt. 1362 e seg. c.c., diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validità ed efficacia.

Infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e

sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c. (Cass. 24.2.1993, n. 2270; Cass. 20.10.2005, n. 20290).

Nel caso di specie la Corte d'appello si è conformata a questi principi, perché ha esaminato la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata del 2.6.1993 ed ha affermato che tale convenzione non poteva dirsi "peggiorativa" rispetto agli accordi della separazione riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi. Ha pertanto, condivisibilmente, escluso che vi sia stata violazione degli artt. 147 e 148 c.c. e, più in generale, dei principi che regolano la formazione della volontà dei coniugi ed il controllo del tribunale in ordine agli accordi stipulati in sede di omologazione.

La ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta

la Corte di merito osservando che le intese coinvolgenti la prole dovrebbero comunque passare al vaglio del giudice dell'omologazione ed a tal fine questi dovrebbe essere messo nelle condizioni di esaminare l'intero complesso delle pattuizioni intervenute tra i coniugi. Aggiunge che l'assegno di mantenimento a favore dei figli previsto a carico del F. sarebbe stato inadeguato alla luce delle attribuzioni patrimoniali a favore di quest'ultimo contenute nella scrittura privata. I giudici d'appello, nell'affermare che gli accordi contenuti nella scrittura non erano peggiorativi del trattamento riservato ai figli in sede di separazione consensuale, non avrebbero considerato tale circostanza.

Per questa parte la censura formulata dalla ricorrente è generica e di conseguenza inammissibile. Come s'è detto, la Corte d'appello, nel ritenere che le pattuizioni intervenute tra i coniugi al di fuori della separazione omologata dal Tribunale non erano peggiorative degli accordi raggiunti in quella sede, si è conformata al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra ricordato. Per contro la ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, senza indicare ed esporre le circostanze di fatto, prime tra tutte il

contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, che sarebbero state obliterate dai giudici d'appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.100 di cui euro 2.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.100, di cui euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 3 ottobre 2006.

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI E DIRITTI

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE Est.

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria
il 28 NOV. 2006
IL CANCELLIERE